

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1892 del 02/04/2024
Oggetto	RINNOVO, CON VARIANTI, DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: MEDICINA (BO) TITOLARE: PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CODICE PRATICA N. BO19A0044/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1950 del 28/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO, CON VARIANTI, DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: MEDICINA (BO)

TITOLARE: PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

CODICE PRATICA N. BO19A0044/24RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamate le seguenti concessioni al prelievo di acque pubbliche sotterranee, ad uso *industriale* (campionamento, lavaggi e confezionamento di prodotti ortofrutticoli) e *igienico e assimilati* (anti incendio), rilasciate alla ditta PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.F.: 01191820388, per soddisfare i fabbisogni idrici della stessa unità produttiva sita in comune di Medicina (BO):

- con **Determinazione n.5546 del 03/12/2019** (procedimento **BO19A0043**) dal pozzo realizzato con autorizzazione n. 2721 del 04/03/1972, sul terreno censito al Catasto del comune di Medicina (BO) al Foglio 137 mappale 266, nel punto di

coordinate UTM RER X:710615 Y:929651, profondo 259 m, costituito da una colonna di captazione in ferro di 160 mm di diametro, con due livelli filtranti con fenestrate circolari e rete REPS da 177 a 181,80 e da 240 a 245 m di profondità, di cui quest'ultimo intasato da detriti sabbiosi a 219,7 m di profondità come da esiti di video ispezione del 24/05/2019 (per semplificazione amministrativa viene denominato **pozzo 1**); in scadenza al 31/1/2028;

- con **Determinazione n.3112 del 21/06/2021** (procedimento **BO19A0044**), dal pozzo realizzato con autorizzazione alla perforazione n. 5487 del 27/11/2019 e successiva rettifica n.544 del 06/02/2020, sul terreno censito nel NCT del comune di Medicina (BO) al Foglio 137 mappale 266, nel punto di coordinate UTM RER X:710627 Y:929676, profondo 260 m, costituito da tubi in PVC di 225 mm di diametro est., con due livelli filtranti da 176 a 181 m e da 248 a 253 m (per semplificazione amministrativa viene denominato **pozzo 2**); in scadenza al 31/12/2023,

alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di **5 l/s** da ogni pozzo e **per un volume massimo complessivo di 55.000 mc/a**; il pozzo 2 è utilizzato solo in caso di soccorso, per malfunzionamento del pozzo 1;

b) **di monitoraggio** dei volumi annuali di prelievo effettuati da entrambi pozzi e **del livello piezometrico statico della falda**, mediante misure manuali da effettuarsi due volte l'anno; con obbligo di **trasmissione** all'amministrazione dei relativi dati entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

richiamato, inoltre, che la concessione dal pozzo 2 è stata rilasciata, per un periodo di durata limitata per consentire l'avvio dell'attività produttiva all'interno di uno stabilimento di recente acquisizione privo di sistemi strutturali di risparmio idrico e di riciclo e riutilizzo della risorsa idrica, con l'obbligo di presentare in sede di rinnovo della concessione, una variante di diminuzione di prelievo di misura pari alla potenzialità dell'impianto di recupero e riciclo dell'acqua, in progettazione, con previsione di realizzazione nel 2023;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/698 del 03/01/2024, con la quale il concessionario ha chiesto **il rinnovo della concessione rilasciata con Determinazione n.3112 del 21/06/2021** (procedimento

BO19A0044/24RN), con variante di accorpamento della concessione di cui al procedimento BO19A0043;

viste le integrazioni acquisite agli atti al Prot. n. PG/2024/50126 del 15/03/2024, con le quali la ditta richiedente ha comunicato che:

1. per quanto riguarda i volumi di prelievo, a partire dal 2022, è stato avviato un ammodernamento degli impianti di produzione che ha portato ad una riduzione dei consumi di acqua da 200 a 150 mc/giorno; e che sono in previsione ulteriori interventi da realizzare entro alcuni anni;
2. per quanto riguarda il monitoraggio piezometrico, non è stata recepita la prescrizione e s'intende realizzare un sistema di monitoraggio in continuo dal pozzo 2 (pozzo principale);
3. per quanto riguarda la conformità all'uso consumo umano dell'acqua utilizzata per il ciclo produttivo, è in possesso di Autorizzazione sanitaria e provvede ad effettuare autocontrolli ai sensi di legge;

dato atto che ricorrono per la ditta richiedente i requisiti previsti dall'art. 5, comma 3 del RR n. 41/2001 per ottenere una unica concessione da più opere di presa qualora le stesse siano ubicate all'interno della stessa unità aziendale e siano utilizzate per l'approvvigionamento della medesima unità;

considerato che l'istanza di concessione di acque pubbliche è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione previsto dall'art. 27 del RR 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione da entrambi i pozzi:**

1. **interessa, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021**, il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI, caratterizzato*: da stato quantitativo *Buono* e stato chimico *Buono*; da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, compresa tra 0 e 5 m di profondità da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza 2016-

2021 compresa tra 5 e 2,5 mm/a; per il quale pur in assenza di pressioni significative sono comunque segnalati impatti di tipo *Piez*, ovvero di abbassamento dei livelli piezometrici per prelievi eccessivi;

2. **non comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", **un rischio ambientale (attrazione)**, per impatto *moderato* e criticità *bassa*, e, trattandosi, di un rinnovo di un prelievo esistente, è comunque compatibile con gli obiettivi di pianificazione fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

ritenuto che, stante gli impatti gravanti sul corpo idrico, sia necessario procedere ad un rilascio di rinnovo di concessione per un volume di prelievo strettamente necessario ai fabbisogni idrici;

ritenuto che, in assenza di dati di monitoraggio diretti dei volumi di prelievo dai pozzi, e, della mancata presentazione da parte del concessionario della variante in diminuzione di prelievo, si può stimare, sulla base del consumo giornaliero di 150 mc, fornito dallo stesso, un fabbisogno idrico di circa 50.000 mc/a, considerando un periodo di attività di 335 giorni lavorativi annui;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione, richiesto, con variante di accorpamento della concessione di cui al procedimento BO19A0043, **alle seguenti nuove condizioni:**

- con una portata massima di **5 l/s** da ogni pozzo e **per un volume massimo complessivo di 50.000 mc/a;**

- di monitoraggio dei volumi di prelievo annuali da ogni pozzo e dei livelli piezometrici, in continuo, dal pozzo 2;

- di trasmettere all'amministrazione i dati di monitoraggio, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;

verificato che il concessionario per le concessioni di cui procedimenti BO19A0043 e BO19A0044 è in regola con il versamento dei canoni annuali fino al 31/12/2023, dando atto che per la concessione BO19A0043 ha corrisposto i canoni pregressi per gli anni 2020-2023 per un importo complessivo di € 9043,95 rispetto all'importo dovuto di € 8863,23; e, che

il versamento effettuato in eccesso di € 180,72 è stato utilizzato quota parte per il pagamento dei canoni di concessione 2021-2023 per la concessione BO19A0044;

considerato che con il rilascio della presente concessione con accorpamento dell'altra, è dovuto un unico canone annuale di concessione, calcolato sulla base dei quantitativi complessivi di risorsa concessa e delle destinazioni d'uso;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della presente concessione:

- del saldo delle spese di istruttoria di € 90,00;
- del canone di concessione 2024 di € 2.458,17;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale per complessivi € 685,62 (di cui € 344,93 versati per la concessione BO19A0044 ed € 340,69 per la concessione BO19A0043);

ritenuto, pertanto, di poter procedere alla **revoca** della concessione rilasciata con Determinazione n.5546 del 03/12/2019 (procedimento BO19A0043), in quanto sostituita dalla presente concessione;

verificato che, in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 2458,17 (in riferimento alla pratica BO19A0043) e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulla annualità 2025 del canone della presente concessione;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del Legale Rappresentante della ditta PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.F.: 01191820388 assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/58738 del 28/03/2024;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.F.: 01191820388, **il rinnovo, con variante, della concessione al prelievo di acque pubbliche**

sotterranee rilasciata con Determinazione n.3112 del 21/06/2021 (procedimento BO19A0044), **alle seguenti condizioni:**

- **mediante due pozzi** ubicati sul terreno censito al Catasto del comune di Medicina (BO) al Foglio 137 mappale 266, come di seguito distinti:

✓ **pozzo 1** ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:710615 Y:929651;

✓ **pozzo 2** nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:710627 Y:929676;

- con una portata massima di **5 l/s** da ogni pozzo e **per un volume massimo complessivo di 50.000 mc/a**, ad uso *industriale* (campionamento, lavaggi e confezionamento di prodotti ortofrutticoli) e *igienico e assimilati* (anti incendio).

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2033**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire

richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **revocare** la concessione rilasciata con Determinazione n.5546 del 03/12/2019 (procedimento B019A0043), in quanto sostituita dalla presente concessione;

3) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

4) di **stabilire** che il **canone annuale 2024** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2458,17**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la cauzione, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. è **fissata** in € 2.798,86, pari alla somma dell'importo originariamente versato per la concessione BO19A0044 di € 2.113,24 e del suo adeguamento di € 344,93 dovuto in ragione degli aggiornamenti del canone, e, dell'importo versato di € 340,69 come adeguamento alla concessione BO19A0043; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto per i canoni pregressi di concessione un importo in eccesso di € 2.458,17 e di stabilire che tale importo è assegnato come quota parte del canone dell'anno 2025, pari a € 2.458,17=, per il quale quindi il titolare non dovrà versare alcuna quota, oltre l'eventuale adeguamento Istat;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di ArpaE alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

15) il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.F.: 01191820388

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI, mediante due pozzi* ubicati sul terreno censito al Catasto del comune di Medicina (BO) al Foglio 137 mappale 266, come di seguito distinti:

✓ **pozzo 1** ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:710615 Y:929651;

✓ **pozzo 2** nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:710627 Y:929676;

così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo 1 è profondo 259 m ed è costituito da una colonna di captazione in ferro di 160 mm di diametro, con due livelli filtranti con fenestrature circolari e rete REPS, da 177 a 181,80 e da 240 a 245 m di profondità, di cui quest'ultimo intasato da detriti sabbiosi a 219,7 m di profondità come da esiti di video ispezione del 24/05/2019. Un contatore di volume è installato sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo;

Il pozzo 2 è profondo 260 m ed è costituito da una colonna in tubi in PVC di 225 mm di diametro est., con due livelli filtranti costituiti da tubi filtro Johnson in acciaio inox di 219 mm di diametro est., microfessurati (slot 0,5 mm), da 176 a 181 e da 248 a 253 m, posti in corrispondenza di due strati sabbiosi, con soggiacenza del livello piezometrico statico posta a 8,18 m di profondità, in data marzo 2021. Il pozzo è **completato** con una elettropompa sommersa posizionata alla profondità di 60 m, di 11 KW di potenza e di 10 l/s di portata massima e 80 m di prevalenza, **regolata alla portata massima di concessione di 5 l/s**, con tubo di mandata di 76 mm di diametro e contatore di volume installato.

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 5,0 l/s e per un volume massimo di 50.000 mc/a;

D) gli utilizzi di acque pubbliche concessi sono assimilabili a quello industriale (campionamento, lavaggi e

confezionamento di prodotti ortofrutticoli) ed a quello *igienico e assimilati* (anti incendio), ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) e lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 **Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario deve:

- **effettuare il monitoraggio dei volumi di prelievo annuali prelevati da ogni pozzo e quello dei livelli di soggiacenza piezometrica, in continuo, nel pozzo 2**, con frequenza tale da rilevare i periodi di accensione e spegnimento della pompa di prelievo;
- **trasmettere all'amministrazione** i dati di monitoraggio misurati annualmente, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura (quelli piezometrici in formato editabile e, graficamente, sotto forma di diagrammi tempo/soggiacenza, annuali e dell'intero periodo di concessione).

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2033. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione

all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8
Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Rizzoglio Aldo, Legale rappresentante della ditta PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.F.: 01191820388, con sede legale in Via Argenta 32/A, 1 del comune di Ferrara (FE), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.